TRANSIZIONE 5.0. ULTIMA CHANCE 27/11/2025 (ORE 18) E OPZIONE (INTEGRATIVA) D'OBBLIGO FRA 4.0 E 5.0

Ancora pochissime ore. I giochi si chiudono **giovedì 27/11/2025** con un'ultima chance - **per chi** con requisiti e documentazione pronta non ha ancora avviato la prenotazione di transizione 5.0 - e l'**obbligo di scegliere** su cosa optare **per chi**, alla data del 22/11/2025, **dovesse aver presentato** (per lo stesso investimento) **sia domanda** di accesso a **transizione 5.0** che a **industria 4.0**. Questo quanto conferma il **D.L. 175 del 21/11/2025** (in allegato si riporta l'articolo 1) approvato dal CdM del 20 novembre tenuto a seguito dell'incontro al MIMIT con le associazioni di categoria - Confimi compresa - in cui è stato affrontato il nodo dell'esaurimento dei fondi sia 5.0 che 4.0[1].

Stato dell'arte al 20 novembre

Com'è noto lo scorso 7/11 il MIMIT (D.D. del 6/11 ore 21.35) ha sancito l'esaurimento dei fondi a valere sul PNRR per il **credito d'imposta transizione 5.0** (art. 38 D.L. 19/2024), scesi da 6,23 miliardi a 2,5 miliardi per l'effetto della rimodulazione concordata con la Commissione europea[2]. Da detta data le prenotazioni non sono state comunque inibite ma sono finite in "lista d'attesa" toccando – alla data del 20 novembre u.s. - 3,9 miliardi di euro totali (di cui – per inciso – solo 1 miliardo risultano già completate). C'è quindi un "buco" da coprire da cui le misure del nuovo decreto che fermano al 27/11 (non più 31/12) la possibilità di avviare al GSE i procedimenti per accedere al credito transizione 5.0.

Stop prenotazioni "transizione 5.0" al 27/11/2025 (ore 18)

Durante l'incontro con le categorie il ministro Urso, avvallato dal ministro Giorgetti, ha rassicurato che *"nessuno verrà lasciato indietro"*. Il problema, però, è che bisogna chiudere il piano 5.0 prima della data originaria del 31/12/2025 ovvero, come conferma il D.L. 175 (**art. 1 comma 1**), in data 27/11/2025 affinché sia possibile per il Governo *"arrivare a metà dicembre con una fotografia precisa dei fabbisogni, necessaria per programmare le coperture finanziarie con gli strumenti più adeguati"*. Più nel dettaglio (fermo restando il completamento dell'investimento entro il 31/12/2025)[3] è stato anticipato al **27/11/2025** il termine ultimo per presentare **le comunicazioni preventive,** complete di **certificazione "ex ante" di riduzione dei consumi energetici** la cui eventuale carenza, in ogni caso, non potrà essere sanata; per quelle presentate dal 7/11/2025 al 27/11/2025 (ore 18) *"in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione o di informazioni incomplete o non leggibili"*, su richiesta del GSE, l'impresa richiedente dovrà provvedere all'integrazione entro il *"termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025"*.

Obbligo di scelta fra 5.0 e 4.0 per i medesimi beni oggetto di agevolazione

Ma non è tutto. Viene precisato che l'impressa, per i medesimi beni oggetto dell'agevolazione, non può presentare domanda sia con l'istruttoria del 5.0 sia (magari per l'incertezza originata vuoi dalla complessità del 5.0 vuoi, dal 7/11, per l'esaurimento delle risorse) con quella del 4.0. Per riuscire a

[1] Si veda *"Crediti 5.0 e 4.0 fondi in black out, si rivedrà la luce?"* su Apiweekly 2025-11-12.
[2] Tutto ciò per non perdere in toto i finanziamenti PNRR per la previsione dell'impossibilità di raggiungere il target dei 6,3 miliardi.
[3] Al momento non è possibile confidare in proroghe dei termini (Confimi l'ha chiesta) né per il completamento degli investimenti (31/12/2025) né per la relativa comunicazione di completamento (28 febbraio 2026) previsti dalla normativa vigente.

Materiale riservato alle aziende associate – Riproduzione vietata
A cura di Francesco Zuech – Area Fiscale, e-mail fiscale@apindustria.vi.it

fissare le risorse di cui sopra il decreto (**art. 1 comma 2**) fissa quindi restrittivamente il divieto di cumulo con i **crediti d'imposta 4.0** (art.1 co. 1051 ss L. 178/2020) specificando che ***"le imprese che**, alla data di entrata in vigore del presente decreto* (ovvero **al 22/11/2025**, *ndr*) ***hanno presentato domanda per accesso ad entrambi i crediti** d'imposta ... **devono optare**, con **modalità telematiche**, per uno dei due crediti d'imposta"*. Non è nota, alla data di chiusura redazionale di queste note, quale sia la modalità ma si suppone che chi ha presentato prenotazione per entrambi i crediti trovi apposito modulo nella propria "area clienti" del portale GSE (si suggerisce pertanto di effettuare detta verifica e di monitorare comunque il portale del citato gestore).

La norma (quarto periodo del comma 2, cit.), con una "collocazione" non proprio chiarissima, precisa altresì che *"[n]ei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, **l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento** dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, **a pena di decadenza**, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito"* e che *"[i]l GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate"*.

L'opzione per il 5.0 e mancanza di fondi

Si ricorda che con D.D. del 6 novembre è stato precisato che le comunicazioni ex ante che hanno ottenuto ricevuta di indisponibilità risorse – ferme restando la verifica del corretto caricamento dei dati e della completezza dei documenti – otterranno comunicazione, nel caso di nuova disponibilità di fondi, in base all'ordine cronologico di trasmissione.

Il nuovo decreto (terzo periodo comma 2 art.1, cit.) precisa altresì che qualora l'impresa opti per il 5.0 *"in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica dei requisiti, resta salva la facoltà di accesso in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, comma 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020* (ovvero al credito 4.0), *comunque* (anche in questo caso) *nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta*.

Si osserva che anche le risorse del 4.0 risultano terminate al 11/11/2025[1] (nota sito GSE), ma potrebbero essere riaccreditati fondi per effetto del mancato proseguimento delle istruttorie e delle retro indicate opzioni che, chi ha effettuato doppia prenotazione, è obbligato ad eseguire – come detto – entro il 27/11/2025.

Controlli affidati al GSE

Il decreto (art. 1 comma 3) introduce anche modifiche al sistema dei controlli attribuendo maggiore autonomia al GSE (prima solo ausilio del MIMIT) che: (i) ha il compito di vigilare sui soggetti che rilasciano le certificazioni, verificando sia la correttezza formale sia la sostanza dei documenti; (ii) sulla base della documentazione tecnica e delle informazioni fornite dalle imprese, controlla che i requisiti per ottenere il beneficio siano effettivamente rispettati provvedendo, se emerge la mancanza dei presupposti, all'annullamento delle prenotazione dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate (per il recupero del credito con interessi e sanzioni) nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione alla stessa dell'elenco delle imprese beneficiarie. In eventuali contenziosi tributari, il GSE partecipa come litisconsorte necessario.

******

L'Ufficio fiscale dell'Associazione rimane a disposizione per eventuali chiarimenti (Tel. 0444-232210; E-mail: fiscale@apindustria.vi.it).

Segue art. 1 D.L. 175 del 21/11/2025

DECRETO-LEGGE 21 novembre 2025, n. 175
Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili. (25G00185) (GU Serie Generale n.271 del 21-11-2025)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/11/2025

...

Art. 1

Disposizioni in materia di crediti d'imposta di cui al Piano Transizione 5.0

1. Le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, possono essere presentate **entro il 27 novembre 2025**. In relazione alle comunicazioni di cui al primo periodo, presentate dal 7 novembre 2025 **fino alle ore 18 del 27 novembre 2025**, in caso di dati non correttamente caricati o di presentazione di documentazione o di informazioni incomplete o non leggibili, le stesse possono essere integrate, su richiesta del GSE, a cura delle imprese richiedenti, entro il termine perentorio indicato nella comunicazione e comunque entro il 6 dicembre 2025. Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta. **Non può** in ogni caso **essere sanata la carenza** di elementi afferenti alla **certificazione della riduzione dei consumi energetici** prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 luglio 2024.

2. L'articolo 38, comma 18, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, si interpreta nel senso che, ai fini del rispetto del **divieto di cumulo**, l'impresa **non può presentare**, **per i medesimi beni oggetto di agevolazione**, domanda per l'accesso al credito d'imposta ivi disciplinato e domanda per l'accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, **commi 1051 e seguenti**, della **legge 30 dicembre 2020, n. 178**. Le imprese che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno presentato domanda per l'accesso a entrambi i crediti d'imposta di cui al primo periodo, **devono optare, entro il 27 novembre 2025**, con modalità telematiche per uno dei due crediti d'imposta. **Qualora** l'impresa **opti per il credito d'imposta di cui all'articolo 38** del decreto-legge n. 19 del 2024, in caso di mancato riconoscimento del beneficio per superamento del limite di spesa, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, resta salva la facoltà di accesso al credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge n. 178 del 2020, comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente per il suddetto credito d'imposta. **Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti** di imposta, l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente allo svincolo delle somme prenotate.

3. All'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 11-ter e' sostituito dal seguente: «11-ter. Il GSE esercita la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.»;

b) il comma 16 e' sostituito dal seguente: «16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché' della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE effettua i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui nell'ambito dei controlli e dell'attività di vigilanza di cui al comma 11-ter sia rilevata la mancanza dei presupposti per la fruizione del beneficio, il GSE adotta i provvedimenti di annullamento della prenotazione del credito d'imposta, dandone comunicazione all'Agenzia delle Entrate, nel caso in cui sia già avvenuta la trasmissione dell'elenco delle imprese beneficiarie ai sensi del comma 10, per i conseguenti atti di decadenza del diritto all'utilizzo del credito d'imposta ovvero del recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE e' litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.».

4. Per le finalità di cui al presente articolo e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2025. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2025, e 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di solo fabbisogno, si provvede:

a) quanto a 89 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

b) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili in conto residui sullo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni, nella legge 27 aprile 2022, n. 34, come assegnate ai sensi dell'articolo 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 2022 e quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 in termini di fabbisogno mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dagli effetti della presente lettera;

c) quanto a 33 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

e) quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2025 in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

f) quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

...